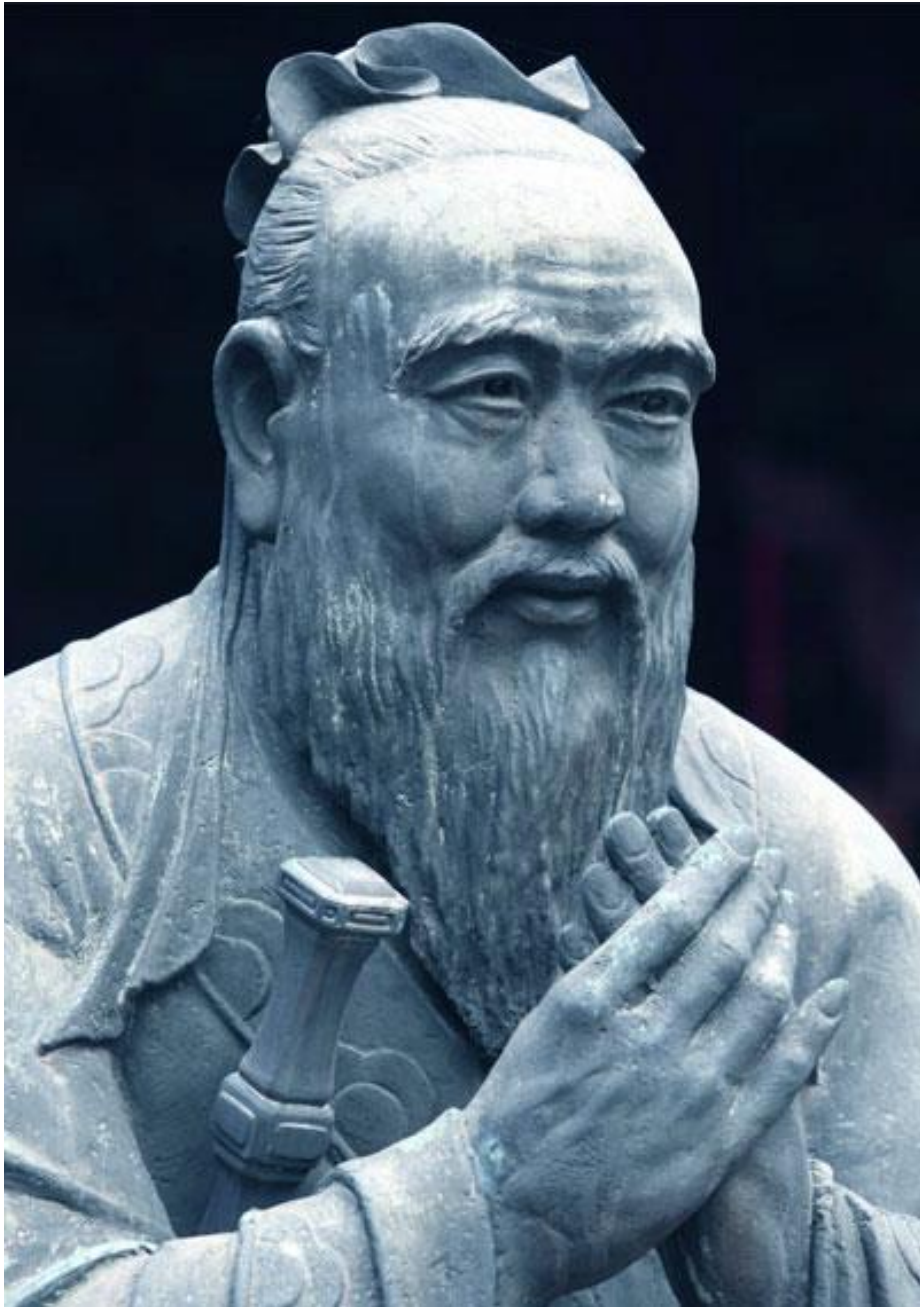




**SCEGLI IL LAVORO CHE AMI
E NON LAVORERAI MAI,
NEPPURE UN GIORNO
NELLA TUA VITA.**

Confucio

IL MERCATO DEL LAVORO 2019



Nel complesso, il 2019 è caratterizzato da un nuovo aumento dell'occupazione e da un calo della disoccupazione che si associa alla diminuzione del numero di inattivi. Tuttavia, il quadro occupazionale ha mostrato un progressivo indebolimento nella seconda metà dell'anno.

Nel quarto trimestre 2019, l'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, registra una diminuzione rispetto al trimestre precedente (-0,3%) e un lieve aumento in termini tendenziali (+0,3%). Tali dinamiche risultano coerenti con la fase di rallentamento dell'attività economica che, nell'ultimo trimestre, è confermata dalla variazione congiunturale negativa registrata dal Pil (-0,3%).

Dal lato dell'offerta di lavoro, nel quarto trimestre del 2019 il numero di persone occupate rimane sostanzialmente invariato in termini congiunturali, a sintesi dell'aumento dei dipendenti e del calo degli indipendenti. Il tasso di occupazione è pari al 59,2%, con una variazione nulla rispetto al terzo trimestre. Inoltre, nei dati mensili più recenti (gennaio 2020) e al netto della stagionalità, il tasso di occupazione e il numero di occupati mostrano un calo rispetto al mese precedente.

Il tasso di disoccupazione è in diminuzione sia rispetto al trimestre precedente sia in confronto a un anno prima; tale andamento si associa alla stabilità congiunturale e alla lieve diminuzione tendenziale del tasso di inattività delle persone con 15-64 anni. Nel mese di gennaio 2020 il tasso di disoccupazione è stabile in confronto a dicembre 2019 e quello di inattività in lieve crescita.

Nei dati di flusso – a distanza di 12 mesi – aumenta la permanenza nell'occupazione, in particolare per giovani di 15-34 anni. Tra i dipendenti a termine continuano ad aumentare le transizioni verso il tempo indeterminato (+6,1 punti).



Il posto fisso
non esiste più

Lavoro di concetto





Lavoro manuale o tecnico

Il lavoro è un diritto?



Si sente spesso il grido di protesta di studenti e disoccupati affinché sia garantito il **diritto al lavoro**. Ma il lavoro è davvero un diritto? Da sempre cavallo di battaglia dei politici, caposaldo dei programmi elettorali e oggetto di continue riforme legislative, il diritto al lavoro è inevitabilmente la chiave con cui gli Stati manifestano il loro interesse nei confronti del cittadino e alle problematiche relative alla sopravvivenza.

La stessa Costituzione italiana, all'articolo 4, stabilisce che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro». Così letta, però, questa disposizione ha generato più di un equivoco e gli stessi italiani hanno spesso ritenuto che lavorare fosse un diritto, da pretendere e non da meritare. Ecco perché, se ci si chiede se **il lavoro è un diritto**, la risposta è no. Cerchiamo di capire il perché.

Se il lavoro fosse davvero un diritto, ogni **disoccupato** potrebbe rivolgersi a un giudice e pretendere che gli sia trovato un lavoro. Come già puoi intuire questo non è affatto vero.

Infatti:

nell'ambito del comparto privato, il “**diritto al lavoro**” riconosciuto dalla Costituzione non può incidere sulla libertà dell'imprenditore di scegliere chi assumere, decisione che può fare in autonomia (senza dover neanche procedere a concorsi), ma sulla base di una trattativa privata, di solito fondata sulle qualità e capacità dei candidati. Lo Stato non può imporre a nessuno di firmare un contratto di lavoro: né al lavoratore, né al datore (solo per i lavoratori iscritti nelle categorie protette, ossia con invalidità, sono previste delle deroghe);

nel comparto pubblico, è la stessa Costituzione a stabilire che ai posti nella pubblica amministrazione si accede solo tramite concorso al fine di garantire l'efficienza della PA, cosa che si ottiene solo selezionando i migliori.

Da quanto detto si evince che il **lavoro non è un diritto**, ma un **merito** (tranne rare eccezioni). Solo chi ha le caratteristiche e le capacità tali da meritare il posto potrebbe, in teoria, esigerlo. Ma, in realtà, non è neanche così. Sia perché nel pubblico è lo Stato a decidere se e quando indire i bandi, sulla base delle proprie esigenze e possibilità finanziarie; sia perché, nel privato, il datore di lavoro resta pur sempre libero di scegliere secondo le proprie valutazioni, potendo optare magari per una persona più incapace ma di maggior fiducia.

Torniamo al **diritto al lavoro** sancito dalla nostra Costituzione. Questa norma ha creato non poco imbarazzo nel legislatore che si è trovato spesso a dover conciliare la tutela del lavoro con le ineluttabili condizioni del mercato. Ecco che l'articolo 4 della Costituzione potrebbe essere letto in questo modo: «È impegno dello Stato, nei limiti delle sue possibilità, favorire l'occupazione e combattere la disoccupazione. Fermo restando che l'assunzione resta poi una scelta individuale dei soggetti privati o pubblici». Ecco perché, quando ci si riferisce all'articolo 4 della Costituzione, si parla di una “norma programmatica”, che stabilisce solo un indirizzo di politica. Sarebbe allora in contrasto con l'articolo 4 della Costituzione una legge che consentisse alle aziende di licenziare i propri dipendenti senza una motivazione o di consentire rapporti di lavoro basati sullo sfruttamento della persona e delle energie. L'espressione **diritto al lavoro** è stata usata solo per sottolineare quanto la Costituzione ritenga importante il problema dell'occupazione. Ma nel nostro sistema economico, sono principalmente le imprese a creare occupazione e nessun giudice può imporre loro di assumere dipendenti di cui non hanno bisogno.



Del resto, a fare un **confronto tra l'Italia e le altre nazioni**, notiamo che non sempre il diritto al lavoro viene menzionato.

- Nella Costituzione degli **Stati Uniti d'America**, massima espressione del liberismo economico, non esiste il diritto al lavoro.
- Quella **francese** recita «Tutti hanno il dovere di lavorare ed il diritto di ottenere un lavoro. Nessuno può essere danneggiato, nel suo lavoro o nel suo impiego, a causa delle proprie origini, opinioni o credenze».
- In quella **spagnola** si dice: «Tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto al lavoro, alla libera scelta di professione e ufficio».
- In **Inghilterra** – lo ricordiamo – non esiste una vera e propria Costituzione.....

*Il lavoro impegna
molte ore della
nostra vita,
ma nella realtà non
sempre lo si fa
sorridendo.....*





La professione del
Consulente del
Lavoro

CONSULENTE DEL LAVORO

(da Wikipedia)

Compiti e funzioni

I consulenti del lavoro sono professionisti dell'area giuridico-economica che esplicano le proprie funzioni nella gestione del personale dal punto di vista amministrativo. L'attività principale e prevalente dei consulenti del lavoro è quella di elaborazione dei cedolini paga e adempimenti relativi, per conto di un'azienda. Oltre a questo, il loro ambito professionale comprende:

1. genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;
2. assistenza e rappresentanza dell'azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
3. assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro;
4. consulenza tecnica d'ufficio e di parte;
5. assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell'amministrazione finanziaria;
6. consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (contratti, convenzioni, etc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico;
7. trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
8. certificazione tributaria;
9. funzioni in ambito delle segnalazioni di denuncia di attività di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
10. funzioni in ambito di conciliazione e arbitrato nell'ambito delle controversie di lavoro (funzioni introdotte dalla legge 183/2010);
11. funzioni di asseverazione della regolarità normativa dei rapporti di lavoro;
12. intermediari abilitati alla trasmissione delle dimissioni in modalità telematica.
13. gestione della crisi di impresa (secondo quanto previsto dall'art. 358 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Ruolo economico e sociale in Italia

I consulenti del lavoro in Italia sono relativamente numerosi, tenuto conto del tipo di tessuto produttivo italiano centrato sulla micro e piccola impresa, nonché del notevole apparato burocratico connesso al lavoro subordinato e parasubordinato.

L'intervento professionale del consulente del lavoro si colloca generalmente nell'area della consulenza alla piccola e media impresa con una specializzazione nella gestione dei rapporti di lavoro, in linea con l'evoluzione del sistema produttivo che ormai è costituito da piccole imprese operanti in prevalenza nel terziario, dove la gestione delle risorse umane costituisce il vero fattore strategico di sviluppo. L'elaborazione dei cedolini paga e il disbrigo dei numerosi adempimenti relativi è sicuramente il servizio maggiormente richiesto dai clienti dei consulenti del lavoro, sebbene esistano ormai sul mercato moltissimi concorrenti (CED, associazioni di categoria, ecc.). Nonostante sia diffusa l'elaborazione delle paghe da parte dei commercialisti, compresa nel pacchetto dei servizi forniti ad un cliente, è da chiarire che queste attività sono poi girate in outsourcing ad un consulente del lavoro, data l'estrema specializzazione e complessità associata a tale attività, nonché all'aggiornamento vertiginoso della legislazione in materia.

Particolarmente significativo risulta il ruolo di terzietà che il consulente del lavoro assume nei confronti della pubblica amministrazione. Questa professione, per il cui accesso è obbligatorio il conseguimento del diploma di laurea, da tempo occupa un ruolo essenziale in quel rapporto di “cerniera” tra le istanze dei privati e le esigenze della pubblica amministrazione in tema di amministrazione del personale.

Competenze

La legge italiana non prevede competenze esclusive del consulente del lavoro poiché in base alla legge del 1979 anche i ragionieri, dottori commercialisti, esperti contabili e avvocati sono competenti all'esercizio dell'attività di tenuta e conservazione dei libri obbligatori in materia di lavoro. Tutti questi professionisti, (per i consulenti del lavoro vi provvede l'albo provinciale d'iscrizione) devono comunque sempre comunicare previamente alla direzione provinciale del lavoro, competente per provincia, di occuparsi della tenuta e dell'elaborazione del Libro unico del lavoro. L'unica differenza è che, sulla base del regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione, i professionisti non Consulenti del Lavoro, nonostante presentino i suddetti requisiti, non possono prendere sotto di sé un/a giovane praticante consulente del lavoro.

Inquadramento

Il consulente del lavoro rientra tra le cosiddette professioni protette. L'albo professionale della categoria è stato istituito, con la legge n. 1081 del 1964 e successivamente la legge n. 12 del 1979 ha ulteriormente disciplinato la categoria definendone con chiarezza l'oggetto, i requisiti per l'iscrizione all'Albo, le modalità di esercizio, le norme penali per combattere l'esercizio abusivo e il segreto professionale. L'ordine dei consulenti del lavoro ha un proprio ente previdenziale, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL), con autonomia completa.

Requisiti

Secondo le norme dettate dalla legge istitutiva dell'ordinamento professionale, aggiornata l'11 aprile 2007, il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o magistrale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o il diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche. È richiesto inoltre un periodo di 18 mesi di praticantato presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro. Dopo il praticantato è necessario superare un esame di Stato, per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale, a cadenza annuale, indetto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tenuto presso la Direzione regionale del lavoro, nella propria regione di residenza.

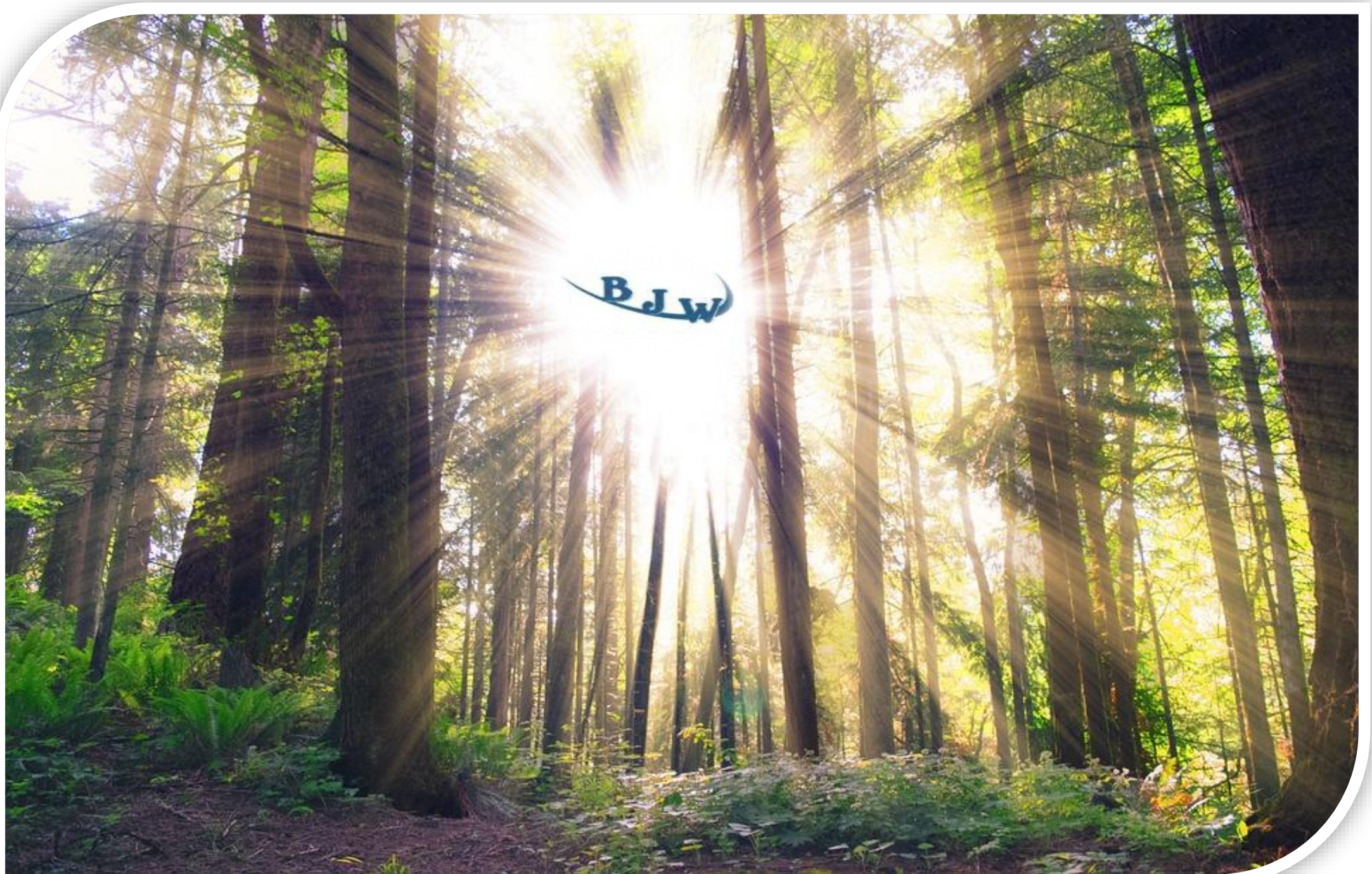


Busta paga e relativa documentazione:

CU, mod. 770, invii telematici, assunzioni e cessazioni, pratiche di malattia o infortunio o maternità, ecc.



**«Lotta» contro la
burocrazia**



Aspettative nei confronti del lavoro

Incertezza

Importanza della preparazione e dello studio

Atteggiamento positivo

Per la generazione Z il lavoro non prescinde dalla tecnologia

Tirocini e inserimento nel lavoro

Mercato del lavoro globale

L'importanza del C.V.

CHOOSE
A JOB YOU LOVE
AND YOU WILL NEVER HAVE TO WORK
A DAY IN YOUR LIFE

CONFUCIUS

SENTENSE 
NOT TRANSLATED